

STATUTO

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI PIAZZA MARCONI 11

Numero REA: RI - 67132

Codice fiscale: 01085510574

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

2521 c.c. impone che siano presenti nell'atto costitutivo, sono indicate nel sottoindicato statuto che costituisce parte integrante del presente atto.

I comparenti dichiarano di voler affidare l'amministrazione ad un Amministratore Unico che nominano nella persona della signora **PAOLUCCI Antonella**, come sopra generalizzata.

Il suddetto Amministratore Unico, testé nominato, presente, dichiara di accettare la carica a lui conferita e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Amministratore Unico, signora **PAOLUCCI Antonella**, viene delegata a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società, viene autorizzata ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

I soci, infine, determinano di fissare la chiusura del primo esercizio sociale al 31 dicembre 2012.

La Società è altresì regolata dal seguente:

"STATUTO

TITOLO I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Requisiti di mutualità

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata: **"SAN FRANCESCO Società Cooperativa Sociale"**.

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Alla cooperativa, per quanto non previsto nel presente statuto e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Tale cooperativa, in funzione dello scambio mutualistico, si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Con delibera dell'Organo Amministrativo, la cooperativa può aderire e partecipare ad organismi cooperativi, che si pongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche e che conseguano lo stesso scopo sociale, scopi simili, o scopi complementari di questa società.

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Rieti.

La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci. Potranno essere istituite o sopprese, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società si propone di perseguire l'interesse generale della comunità organizzando e svolgendo attività di promozione attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie socialmente svantaggiate ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera b) e art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Pertanto, nel pieno rispetto di ogni normativa di legge prevista per le singole attività interessate, in ottemperanza ai regolamenti vigenti nelle istituzioni pubbliche e private, ed in conformità alle ordinanze ed alle necessarie autorizzazioni degli enti preposti, la società potrà compiere quanto appresso riportato nel settore del commercio e dei servizi nei quali si prefigge di realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori. I lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della società ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In relazione a ciò e nel pieno rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, la società cooperativa potrà svolgere in proprio o per conto di terzi:

- la gestione di bar, tavole calde, ristoranti, pizzerie, edicole e tabaccherie, ivi incluse, con le apposite autorizzazioni, la gestione dei giochi del lotto, superenalotto e totocalcio;
- la gestione, diretta o tramite convenzione, di servizi mensa aziendali e scolastici, confezionamento e trasporto di pasti freschi, cucinati giornalmente o precotti, e qualsiasi altra attività inerente alla ristorazione;
- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la valorizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti tipici dell'artigianato locale;
- la promozione e la gestione, anche in convenzione, di servizi turistici di ogni genere e la valorizzazione turistica del territorio.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché programmare piani finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, utilizzando per i relativi finanziamenti, gli strumenti di cui alla L. 59/92.

La cooperativa potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, mandati e rappresentanze, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie

o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

All'uopo la cooperativa potrà assumere incarichi, appalti e firmare convenzioni con enti pubblici, enti locali, amministrazioni pubbliche e private per attuare gli scopi che si è prefissata.

La cooperativa potrà stipulare accordi e convenzioni con Università, Centri di ricerca pubblici e/o privati sempre e comunque interessati a tecnologie e metodologie che possano interessare la cooperativa.

La cooperativa, tra l'altro, potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con altre cooperative interessate allo stesso scambio mutualistico nonché con imprese terze.

Articolo 4 - Durata della cooperativa

La cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio, pertanto, potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto.

Articolo 5 - Requisiti della mutualità prevalente

La Cooperativa in oggetto, essendo sociale ai sensi della L.8.11.91 n.381, è considerata ex art. 111 septies disp.att. indipendentemente dai requisiti ex art. 2513 cod.civ. cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO II

Capitale sociale, requisiti dei soci e quote di partecipazione

Articolo 6 - Patrimonio sociale e quote di partecipazione

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale indicato al successivo art. 11;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- 5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 6) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

Articolo 7 - Aumento di capitale

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, il capitale sociale può essere aumentato:

- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- con conferimenti in natura;
- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale:

- lo escluda;
- preveda che le quote di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'assemblea dei soci può conferire i necessari poteri all'organo amministrativo perché realizzi l'aumento di capitale determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 c.c. e dell'articolo 9 del presente statuto, non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Articolo 8 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.

Qualora il numero dei soci sia superiore a otto, possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

I soci non possono esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è possibile prevedere la presenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 281, di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nonché di soci sovventori così come previsti dall'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Procedura di ammissione dei soci

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;

c) l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, il regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;

f) le quote da sottoscrivere;

e allegando: copia del documento d'identità e del codice fiscale.

L'Organo Amministrativo può richiedere, qualora sussistano particolari motivi, copia del titolo di studio o di qualifica professionale, certificato del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

a) la denominazione, la sede, l'attività, il codice fiscale o la partita IVA del richiedente;

b) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) le caratteristiche e l'entità dei soci o degli associati;

d) la quota di partecipazione da sottoscrivere;

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Sono ammessi altresì, i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nonché persone svantaggiate come individuate dalla L. 381/91 e nella misura da essa prevista.

Per le persone giuridiche, la domanda di ammissione deve inoltre comprendere: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 10 - Strumenti finanziari

La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

Articolo 11 - Quote di partecipazione

Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 50,00 (cinquanta/00).

Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore a quanto stabilito dalle leggi in vigore.

I predetti limiti non si applicano:

- a) nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
- b) nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci;
- c) ai soci diversi dalle persone fisiche.

Articolo 12 - Acquisto delle proprie quote

L'organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa.

Articolo 13 - Trasferimento della quota di partecipazione

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso deve essere motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 gior-

ni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 14 - Trasferimento della quota di partecipazione a causa di morte

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota di partecipazione.

TITOLO III

Recesso ed esclusione dei soci

Articolo 15 - Diritto di recesso

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

- divieto di cessione della quota di partecipazione previsto nell'atto costitutivo e di cui all'art. 2530, comma 6 del codice civile;
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa è a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che:

- siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso nella cooperativa;
- venga dato un preavviso di 3 (tre) mesi.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltra-

re domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 16 - Esclusione del socio

L'esclusione di un socio può avere luogo:

- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, come previsto dall'art. 2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per la distruzione o inutilizzo della cosa, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, rispettivamente quando il socio ha conferito nella cooperativa la propria opera o il godimento di una cosa;
- quando si è obbligato, con il conferimento, a trasferire la proprietà di una cosa, se questa perisce prima che la proprietà sia acquisita dalla cooperativa; perire
- per fallimento del socio;
- l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della cooperativa;

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

Articolo 17 - Liquidazione quota di partecipazione al socio

Al socio receduto o escluso ovvero agli eredi o legatari del socio defunto, la liquidazione della quota di partecipazione

è determinata in proporzione al valore della cooperativa risultante dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della quota di partecipazione deve comprendere oltre al rimborso della partecipazione interamente liberata, anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, in base al terzo comma dell'art. 2545-quinquies c. c.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota di partecipazione assegnata al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c. c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 giorni.

TITOLO IV

Diritti dei soci e deliberazioni dell'assemblea dei soci

Articolo 18 - Diritti dei soci e ripartizione dei ristorni

Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento tra tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore nominale delle quote di partecipazione.

I soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune loro fasi hanno diritto al voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Ogni socio può esprimere al massimo un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale, pertanto in totale, detti soci non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. A tal fine, ogni inizio di esercizio sociale, fermo restando i criteri più sopra indicati e in funzione del volume dello scambio mutualistico verificatosi nell'anno precedente, l'organo amministrativo determina i voti attribuibili a ciascun socio e li comunica, unitamente al calcolo seguito, a tutti i soci .

I soci hanno diritto, inoltre:

- a) di recedere dalla società, come precisato nel precedente art. 15;
- b) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nel successivo Titolo VI;
- c) di controllare la società, come meglio precisato nel successivo art. 29;
- d) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c..

L'assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale del valore nominale delle rispettive quote di capitale sociale.

TIOLO V

Assemblea

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, altresì fuori dalla sede della cooperativa, ma nel comune dove questa ha la sede, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

In ogni caso, l'assemblea dei soci è validamente costituita, anche in difetto delle precedenti formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, ovvero quando quegli amministratori e quei sindaci, che non partecipino all'assemblea, rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della cooperativa, con la quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo ultimi caso l'Amministratore ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Articolo 20 - Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da

almeno tre mesi. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche con la procura generale che conserva validità per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, designato dallo stesso presidente, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

- la data e l'orario dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capi-

tale rappresentato da ciascuno;

- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio. Se le deliberazioni riguardano decisioni sugli amministratori, il verbale deve essere firmato anche dagli amministratori interessati, se presenti alla riunione.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 22 - Maggioranze

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata di mano, a richiesta con prova e controprova, o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione devono comunque essere presenti, in proprio o per delega, almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

L'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione delibera validamente con l'unanimità dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta.

TITOLO VI

Organo amministrativo e organo di controllo - Consiglio di amministrazione e collegio sindacale

Articolo 23 - Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione esso è costituito da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque membri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in altre società o essere amministratori, salvo autorizzazione dei soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 2542 c.c.

In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, tenendo presente, ai sensi degli artt. 2544 c.c. e 2381, comma 4, c. c., le attribuzioni non delegabili.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente anche dietro domanda di tre amministratori, o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la cooperativa, con lettera raccomandata, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Articolo 24 - Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali.

A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

b) redigere i bilanci di esercizio;

c) compilare i regolamenti interni;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;

f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;

g) trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune;

h) istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;

i) assumere e licenziare il personale dipendente della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) nominare, se necessario, un direttore per le singole attività lavorative previste all'art. 3 di questo statuto sociale;

m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

n) concedere, postergare o cancellare ipoteche;

o) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali, come meglio previsto nel successivo art. 25;

p) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

q) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari;

r) eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il presidente ed eventualmente il vice presidente.

Articolo 25 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

In caso di impedimento del presidente, la firma spetta al vice presidente.

Articolo 26 - Compensi agli amministratori

Gli amministratori possono ricevere gettoni di presenza o compensi, salvo che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente al momento della loro nomina.

Articolo 27 - Organo di controllo

La cooperativa è controllata da un collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c.c..

Al collegio sindacale, se nominato, sono attribuiti i controlli di gestione e contabile. Detto collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci che designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Verificatesi i requisiti di legge che rendono tale organo di controllo obbligatorio, si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c. c., anche per ciò che concerne i loro doveri e poteri.

Articolo 28 - Controllo dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'amministratore o dal presidente, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 29 - Revisore contabile.

Nelle ipotesi in cui non è necessario la nomina del collegio sindacale, il controllo contabile, la gestione di cassa e in genere il controllo sugli atti sociali, possono essere attribuiti ad un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, secondo le modalità previste dagli articoli dal 2409 bis al 2409 sexies del codice civile. Il revisore contabile, se nominato, dura in carica non oltre tre esercizi.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Articolo 30 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 - Bilancio

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura l'esecuzione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art.

2528, comma 5, c. c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c. c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico. Il bilancio è redatto ai sensi dell'articolo 2545 sexies; pertanto lo stesso riporta separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Articolo 32 - Distribuzione di utili

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- il 30% al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un dividendo agli eventuali soci cooperatori, fino a due punti in più rispetto al precedente limite massimo previsto per i dividendi;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) per il decorso del termine, se previsto;
- b) l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non delibera le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea dei soci;
- d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;
- e) per perdita del capitale sociale;
- f) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- g) quando il numero dei soci diviene inferiore a nove, ovvero a tre se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'art. 2522 c.c.

Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 2514 del c. c., sorge l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge, alle ore 17 e 10 minuti.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su nove fogli per le prime trentacinque intere pagine e parte della trentaseiesima fin qui.

F.TO: ANTONELLA PAOLUCCI
LORENZO SCIANNAMEO
LUCILLA ORLANDI
FRANCESCO VITIELLO
